



COMUNE DI
LATRONICO

Largo Marconi, 10 85043 Latronico (PZ)
Tel. 0973-853111 Fax 0973-853232
C.F. 83000110763 P.I. 00753300763

Provincia di Potenza

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 08-01-2022

N. 2 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 - DAL 10/01/2022 AL 15/01/2022

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (Interventi d'urgenza), si prevede che: "1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali"

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria";

CONSIDERATO che dalle comunicazioni dell'ASP si evidenzia un andamento crescente della curva dei contagi in tutta la provincia ed in particolare nel nostro comune in cui i positivi risultano, ad oggi, 127;

TENUTO CONTO anche della circostanza che l'aumento dei casi di positività si è verificato soprattutto negli ultimi giorni, durante le festività natalizie. Pertanto, in ossequio ai dati scientifici che dimostrano che il periodo di incubazione del virus è mediamente di 5-7 giorni dal contatto, potrebbe sussistere, ancora, un elevato rischio di ulteriori contagi;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di operare una attività di screening con tamponi sull'intera popolazione scolastica prima della ripresa delle attività in presenza, secondo modalità e tempi compatibili con l'attività del personale sanitario addetto alle operazioni e che presumibilmente si terrà nella settimana dal 10.01.22 al 15.01.2022;

RITENUTO NECESSARIO, all'uopo, adottare apposita ordinanza di modifica della data di inizio delle lezioni prevista per il giorno 10.01.2022;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, c. 5, del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D. L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

SENTITO l'Ufficiale Sanitario e i Dirigenti dell'ASP;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, il termine di riapertura delle scuole di ogni ordine e grado (Scuola dell'infanzia, asilo nido comunale, Scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, Liceo scientifico) presenti sul territorio comunale, ovvero la ripresa delle attività scolastiche in presenza previsto per il giorno 10 gennaio 2022, è posticipato al 17 gennaio 2022.

AVVERTE

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Attraverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al TAR di Basilicata o alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

1. sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale;
2. sia notificata:
 - alla Prefettura di Potenza
(trasmessa a mezzo pec: protocollo.prefpz@pec.interno.it)
 - alla Legione Carabinieri Basilicata Stazione di Latronico;
(trasmessa a mezzo pec: tpz25740@pec.carabinieri.it)
 - all'ASP Basilicata;
(trasmessa a mezzo pec: protocollo@pec.aspbasilicata.it)
 - alla Polizia Locale di Latronico;
(trasmessa a mezzo pec: polizialocale.latronico@pec.it)
 - al Dirigente Scolastico I.C. "B. Croce";
(trasmessa a mezzo pec: pzic87600c@pec.istruzione.it)
 - al Dirigente Scolastico del locale Liceo Scientifico "G. De Lorenzo";
(trasmessa a mezzo pec: pzis001007@pec.istruzione.it;
 - alla Medihospes, gestore dell'asilo nido comunale;
(trasmessa a mezzo pec: medihospes@pec.it);
 - all'ATI Cantisani - Cosentino;
(trasmessa via pec: autolineecantisani@pec.it - autolineecosentino@pec.it)
 - alla ditta Novosud srl
(trasmessa via pec: novosudsrll@legalmail.it)
 - alla ditta Ce.Ri.Sa srl
(trasmessa via pec: cerisasrl@pec.it)

Latronico lì 08-01-2022

Il Sindaco
Fausto Alberto DE MARIA
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2022 al 23-01-2022

Lì, 08-01-2022

IL Responsabile del Servizio
Giuseppina Del Gaudio